

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 18.05.2020

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E FORNITURA NECESSARI PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE SITO IN COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI (UD), VIA IV GENOVA N° 30, SEDE SOCIETARIA DI A&T 2000 S.P.A. SERVIZI AMBIENTALI – CIG: 8164724F60; CUP: E64H18000020005 – AMMISSIONI ED ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI GARA

In data 18 Maggio 2020, alle ore 10.00, presso la sede operativa della società in Pasiàn di Prato, via C. Colombo 210, il Presidente

PREMESSO CHE

- A&T 2000 SpA ha stipulato in data 3.8.2018 una convenzione con ATER Udine per lo svolgimento di prestazioni tecnico amministrative per l'adeguamento architettonico ed impiantistico dell'immobile sito in Pozzuolo del Friuli (UD) via IV Genova n° 30, di sua proprietà per adibirlo a propria sede legale ed operativa;
- con l'atto aggiuntivo alla convenzione ATER Udine confermava impegno a fornire supporto tecnico ed amministrativo per lo svolgimento della gara telematica dei lavori di adeguamento architettonico ed impiantistico dell'immobile sito in Pozzuolo del Friuli (UD) compresa la funzione di R.U.P. della procedura di affidamento che A&T 2000 SpA ha stipulato in data 29.7.2019;
- con nota prot. 4589/2019 LA si è provveduto alla nomina del RUP alla fase di gara nella persona dell'avv. Brigida Burlon, dipendente di ATER Udine;
- con determinazione n. 1 del 02.01.2020 è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori e fornitura necessari per l'adeguamento dell'immobile sito in comune di Pozzuolo del Friuli (UD), Via IV Genova n° 30, sede societaria di A&T 2000 S.p.a. servizi ambientali;
- in data 03 marzo 2020 si è svolta la prima seduta di gara nel corso della quale si è proceduto alla verifica delle offerte presentante attraverso il portale eProcurement EAappalti Fvg ed all'esame della documentazione amministrativa e che entro i termini perentori del 28.02.2020 sono pervenute n. 30 buste di offerta;
- in data 04 marzo 2020, si provvedeva a comunicare agli Operatori Economici partecipanti alla procedura di gara le carenze della documentazione amministrativa precisando la possibilità di sanare le stesse mediante la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice entro le ore 12:00 del 13.03.2020;

PRESO ATTO che gli interessati hanno provveduto a caricare in piattaforma le informazioni richieste in relazione alla procedura di soccorso istruttorio nei termini sopra indicati;

VISTO il verbale integrale di gara, relativo alle sedute tenutesi il 3.03.2020 e il 22.04.2020, dal quale risulta che, nel termine perentorio di presentazione dell'offerta, sono pervenute attraverso il portale eProcurement EAappalti FVG, n. 30 buste di offerta;

VISTI i verbali sintetici di gara elaborati dalla piattaforma EAppalti, allegati alla presente determinazione;

PRESO ATTO che, le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa si sono concluse con il seguente esito:

AMMISSIONE alla procedura per i seguenti n. 26 Operatori economici:

1. ASPERA COSTRUZIONI GENERALI SRL;
2. COSTITUENDA ATI TRA BOLDARINO SRL E COPETTI IMPIANTI SRL;
3. BORDON F. LLI SRL;
4. C.L.P. COSTRUZIONI SRL;
5. COSTITUENDA ATI TRA CP COSTRUZIONI SRL ED ELETTROIMPIANTI SNC;
6. DEON SPA;
7. EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL;
8. EDILVERDE SRL;
9. COSTITUENDA ATI TRA FRIULANA COSTRUZIONI SRL ED ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL;
10. GALETTO IMPIANTI DI GIORGIO GALETTO & C. SAS;
11. GIAFRA SRL;
12. COSTITUENDA ATI TRA GI COSTRUZIONI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE E NOBILE IMPIANTI SRL;
13. I.C.E.E.D. SRL;
14. I.E.C. SRL;
15. IMPREDIL SRL UNIPERSONALE;
16. IMPRESA COSTRUZIONI BENUSSI & TOMASETTI SRL;
17. COSTITUENDA ATI TRA LASA F.LLI NATA SRL E RADAR SRL;
18. COSTITUENDA ATI TRA MAZALE COSTRUZIONI SRL E BALSAMINI IMPIANTI SRL;
19. PROTECNO IMPIANTI SRL;
20. COSTITUENDA ATI TRA QUARINO EDILIZIA SRL E FITEKNO SRL;
21. SECIS SRL;
22. TECNO SERVICE S.U.R.L.;
23. COSTITUENDA ATI TRA VECCHIATO SRL UNIPERSONALE E NALON SRL;
24. COSTITUENDA ATI TRA VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI SRL E PRATA SRL;
25. COSTITUENDA ATI TRA VILNAI SPA - GIESSE ELETTROIMPIANTI SNC DI DECHECCHI IGOR ED IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI SNC;
26. ZANINI ANTONIO SRL UNIPERSONALE;

ESCLUSIONE dalla procedura di gara per i motivi meglio specificati nel verbale di gara del 22.04.2020 i seguenti n. 4 Operatori economici:

1. I. TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI di Villa del Conte (PD) per i motivi qui confermati e fatti propri dalla Stazione Appaltante:

Dalla documentazione in atti emerge che l'O.E. ha dimostrato significative e persistenti carenze nell'esecuzione del contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di adeguamento delle gallerie Valsesia Boscarola come risulta dall'atto di risoluzione contrattuale disposto in data 11.02.2019 dalla stazione appaltante Autostrade per l'Italia S.p.a., atto di risoluzione contestato in giudizio dall'O.E. Tali carenze si sostanziano nella perdurante inerzia dell'Appaltatore nel dare sostanziale inizio alle lavorazioni nonostante ben tre ordini di servizio emessi dal Direttore dei lavori. Il mancato rispetto dei termini contrattuali, per la loro modalità, è tale da rendere dubbia l'affidabilità dell'O.E., inadempienza particolarmente rilevante nella presente procedura di affidamento in cui il rispetto dei termini contrattuali riveste estrema importanza per la stazione appaltante che ha l'urgenza di trasferire la propria attività nella nuova sede di Pozzuolo del Friuli al fine di liberare i locali attualmente utilizzati in affitto nei termini contrattuali, evitando i costi per ulteriori canoni. La gravità del pregresso inadempimento incide pertanto sull'affidabilità del concorrente in rapporto alla diversa e futura prestazione oggetto di gara. Si segnala che rispetto alla violazione che ha portato alla risoluzione contrattuale da parte di Autostrade per l'Italia S.p.a., l'O.E. non ha dichiarato di aver adottato misure riparatorie. La gravità della violazione rileva anche in relazione al tempo trascorso dalla determinazione di risoluzione che è stata adottata ante triennio dalla data di pubblicazione del presente bando di gara. Tali motivazioni configurano le ragioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. G.M. GROUP SRL di Vercelli per i motivi qui confermati e fatti propri dalla Stazione Appaltante:

Dal verbale n. 83/SO/SG/19 della A.S.L. TO4 del 31.12.2019, relativo all'ispezione effettuata il 4.7.2019 nel cantiere edile sito a Strambino, via Somis, 6, emergono a carico dell'impresa gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativi agli articoli 97, comma 3, lett. a), lett. b), e comma 3-ter del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Dalla documentazione in atti emerge, altresì, che l'O.E. ha dimostrato significative e persistenti carenze nell'esecuzione del contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di restauro e risanamento conservativo del fabbricato ex Giudice di Pace come risulta dall'atto di risoluzione contrattuale disposto in data 21.11.2019 dalla stazione appaltante Comune di Strambino, atto di risoluzione che l'impresa dichiara di voler contestare in giudizio. Tali carenze si sostanziano nell'inadempienze in materia di sicurezza del cantiere, riscontrato dall'Ufficiale di polizia giudiziaria del Dipartimento di Prevenzione – SC Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda Sanitaria locale TO4 di Ivrea nel sopralluogo del 9.7.2019 che, per tali ragioni, ha sospeso i lavori, fornendo, con nota del 21.8.2019, le misure di sicurezza per la ripresa delle lavorazioni, misure che non sono state attuate dall'impresa. I lavori, consegnati in data 7.5.2019, e la cui durata era prevista in giorni 90, alla data del 21.11.2019 non erano ancora iniziati, essendo state realizzate in tale data solo opere provvisorie. La protratta inattività dell'impresa, pur tenendo conto del periodo di sospensione dei lavori disposto dall'ASL TO4, è tale da rendere dubbia l'affidabilità dell'O.E., inadempienza particolarmente rilevante nella presente procedura di affidamento in cui il rispetto dei termini contrattuali riveste estrema importanza per la stazione appaltante che ha l'urgenza di trasferire la propria attività nella nuova sede di Pozzuolo del Friuli al fine di liberare i locali attualmente utilizzati in affitto nei termini contrattuali, evitando i costi per ulteriori canoni. La gravità del pregresso inadempimento incide pertanto sull'affidabilità del concorrente in rapporto alla diversa e futura prestazione oggetto di gara. Si segnala che rispetto alla violazione che ha portato alla risoluzione

contrattuale da parte del Comune di Strambino, l'O.E. non ha dichiarato di aver adottato misure riparatorie. La gravità della violazione rileva anche in relazione al tempo trascorso dalla determinazione di risoluzione che è stata adottata ante triennio dalla data di pubblicazione del presente bando di gara. Tali motivazioni configurano le ragioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter e art. 80, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. COSTITUENDA ATI TRA EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO di Marano di Napoli (mandataria capogruppo) e CONSORZIO STABILE COSTRUCENDO SRL di Puegnago sul Garda (BS) per i motivi qui confermati e fatti propri dalla Stazione Appaltante:

Dalla documentazione in atti emerge che l'O.E. ha dimostrato significative e persistenti carenze nell'esecuzione del contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di adeguamento funzionale locali al piano terra della ex sede municipale da adibire a biblioteca comunale del Comune di Toscolano Maderno, come risulta dall'atto di risoluzione contrattuale disposto in data 15/01/2018 dal Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Toscolano Maderno, atto di risoluzione contestato in giudizio dall'O.E. Tali carenze si sostanziano nel perdurante ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni, nonostante i ripetuti solleciti e rilievi del Direttore dei lavori e del RUP in ordine al rispetto della tempistica di esecuzione dei lavori. Il mancato rispetto dei termini contrattuali, per la loro modalità, è tale da rendere dubbia l'affidabilità dell'O.E., inadempienza particolarmente rilevante nella presente procedura di affidamento in cui il rispetto dei termini contrattuali riveste estrema importanza per la stazione appaltante che ha l'urgenza di trasferire la propria attività nella nuova sede di Pozzuolo del Friuli al fine di liberare i locali attualmente utilizzati in affitto nei termini contrattuali, evitando i costi per ulteriori canoni. La gravità del pregresso inadempimento incide pertanto sull'affidabilità del concorrente in rapporto alla diversa e futura prestazione oggetto di gara. Si segnala che rispetto alla violazione che ha portato alla risoluzione contrattuale da parte del Comune di Toscolano Maderno, l'O.E. non ha dichiarato di aver adottato misure riparatorie. La gravità della violazione rileva anche in relazione al tempo trascorso dalla determinazione di risoluzione che è stata adottata ante triennio dalla data di pubblicazione del presente bando di gara. Tali motivazioni configurano le ragioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. TEMI SRL di Pesian di Prato (UD) per i motivi qui confermati e fatti propri dalla Stazione Appaltante:

Dalla documentazione agli atti emerge che l'O.E. ha omesso di dichiarare le precedenti risoluzioni contrattuali, fornendo nella parte III, lett. c) del DGUE, risposta negativa a tutte le ipotesi ivi previste. A prescindere dalle valutazioni che la stazione appaltante è libera di fare in concreto al fine di ritenere rilevanti o meno precedenti risoluzioni contrattuali quali elementi volti a compromettere l'affidabilità del concorrente in rapporto al diverso e futuro eventuale affidamento, l'O.E. non ha rispettato l'obbligo di onnicomprensività della dichiarazione che consiste nell'obbligo di dichiarare tutte le situazioni potenzialmente rilevanti per consentire alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza riguardo all'affidabilità e all'integrità dell'operatore stesso. Peraltro, le predette risoluzioni contrattuali appaiono di per se significative e ricadono nel

triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara e pertanto l'omessa dichiarazione di tali vicende professionali che hanno coinvolto l'Operatore rafforza ancora di più la violazione dell'obbligo dichiarativo che sussiste in capo al medesimo, idonea a manifestare l'inaffidabilità del concorrente nell'affidamento di cui alla presente procedura di gara. Tali motivazioni configurano le ragioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente del CDA, per i motivi sopra indicati

DETERMINA

- di approvare l'attività sin qui svolta dal RUP;
- di conservare in allegato alla presente determinazione i verbali sintetici di gara delle sedute tenutesi in data 03.03.2020 e in data 22.04.2020 - allegati sub 1) e sub 2);
- di confermare l'esclusione dalla gara dei seguenti concorrenti:
 1. I. TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI di Villa del Conte (PD);
 2. G.M. GROUP SRL di Vercelli;
 3. COSTITUENDA ATI TRA EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO di Marano di Napoli (mandataria capogruppo) e CONSORZIO STABILE COSTRUCENDO SRL di Puegnago sul Garda (BS);
 4. TEMI SRL di Pesian di Prato (UD);
- che l'esito della fase amministrativa venga comunicato dal RUP nei termini e nelle modalità di cui all'art. 76 commi 2 bis , 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ai candidati ammessi ed esclusi;
- di pubblicare il presente Provvedimento sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

IL PRESIDENTE
rag. Luciano Aita

